


CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI DELLA REGIONE UMBRIA



*Lezioni*  
*per*  
*Edoardo Ruffini*

2

PERUGIA 2014

*gione Umbria intende conservare la memoria di una iniziativa di promozione degli studi, legata al nome e alla figura di Edoardo Ruffini, che ci si augura possa proseguire con regolarità anche negli anni futuri.*

Perugia, 20 gennaio 2014

**Marco Lucio Campiani**  
*Presidente del Centro Studi Giuridici  
e Politici della Regione Umbria*

**Ferdinando Treggiari**  
*Professore di Storia del diritto  
medievale e moderno,  
Università degli Studi di Perugia*

Gianmarco De Angelis

## EDOARDO RUFFINI STORICO DEL MEDIOEVO

*Il medioevo negli studi di Edoardo Ruffini sulla storia del principio di maggioranza: rimescolando i termini e aggiungendovi l'oggetto centrale del discorso, potrebbe suonare così il titolo di questo mio intervento, che intende delineare un percorso (solo uno fra i molti possibili) attraverso l'itinerario della ricerca storico-giuridica condotta da Edoardo Ruffini in un periodo peraltro estremamente ristretto della sua attività – e però il periodo più fecondo, gli anni fra il 1924 e il 1927, tutti consumati attorno a un unico tema, a un solo ambito di indagine definito con una precisione, una coerenza, «una continuità di attenzione» tali da fare di quella ruffiniana «una testimonianza affatto solitaria nella storiografia giuridica italiana», come ebbe a scrivere Paolo Grossi<sup>1</sup>.*

Quali possibilità conoscitive – dei poteri e delle istituzioni medievali – offra un simile percorso spero risulterà chiaro nello svolgimento del discorso.

Quanta parte abbia avuto lo studio del medioevo nel dipanarsi di un programma di lavoro così intrinsecamente unitario è invece argomento di immediata dimo-

---

<sup>1</sup> P. GROSSI, *Omaggio a Edoardo Ruffini (Discorrendo di una singolare esperienza di studio e di due libri singolari)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7 (1978), pp. 575-582, p. 575; il saggio è stato ristampato in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano 2008, pp. 1-10 (con *Postilla* 2008, pp. 10-11).

strazione. Inizialmente sono soprattutto i meccanismi di manifestazione delle volontà collettive entro le massime istanze del potere medievale ad attirare le attenzioni di Edoardo Ruffini: quattro lunghe *Note*, dedicate alla storia del *principio maggioritario nelle elezioni dei re e imperatori romano-germanici*, dalle primitive assemblee barbariche all'emanazione della Bolla d'oro, comparvero nell'annata 1924-1925 degli «Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino»<sup>2</sup>; quindi, fra il '25 e il '27, ad ampliamento di un discorso iniziato con la tesi di laurea in Diritto costituzionale discussa con Gaetano Mosca, ben due articoli e una monografia in materia di diritto canonico, sull'affermazione della logica maggioritaria nelle elezioni ecclesiastiche e sulle origini del conclave papale<sup>3</sup>. Non si trascuri, tuttavia, l'esordio del lavoro storiografico del Ruffini, «la prima tessera del mosaico» – sono ancora parole di Grossi – «che il gio-

---

<sup>2</sup> *Il principio maggioritario nelle elezioni dei re e imperatori romano-germanici. Nota I*, in «Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino», LX (1924-1925), pp. 392-414; *Nota II*, ibid., pp. 441-458; *Nota III*, ibid., pp. 459-492; *Nota IV*, ibid., pp. 557-574. Rist. in E. RUFFINI, *La ragione dei più. Ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Bologna 1977, pp. 83-174. Per un elenco completo degli scritti di (e su) Edoardo Ruffini sia consentito rinviare a G. DE ANGELIS, *Profilo di Edoardo Ruffini*, in «Reti Medievali Rivista», 11, 1 (2010), <<http://www.rivista.retimedievali.it>>, pp. 7-10 dell'estratto.

<sup>3</sup> E. RUFFINI, *Il principio maggioritario nella storia del Diritto canonico*, in «Archivio giuridico», XCIII (1925), pp. 15-67; ID., *Le origini del conclave papale*, in «Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino», LXII (1927), pp. 403-431; ID., *Conclave laico e conclave ecclesiastico*, Torino, 1926. Tutti ristampati in ID., *La ragione dei più* cit., rispettivamente pp. 23-82, pp. 185-210, pp. 175-184.

vane storico del diritto ha fin da allora nei suoi propositi»: mi riferisco a quell'articolo del 1924 sul *Defensor pacis* di Marsilio<sup>4</sup> non più ristampato e ingiustamente dimenticato, benché il «programma» di lavoro degli anni immediatamente a venire vi fosse «già potenzialmente ricompreso e, parzialmente, realizzato»<sup>5</sup>. L'opera del patavino, la sua insistenza quasi ossessiva sul tasto dell'*universitas civium aut eius valentior pars* quale fonte legittimante del potere, rappresentava agli occhi del giovane Ruffini un'occasione irrinunciabile per interrogarsi sulla vitale dialettica di consenso e dissenso all'interno di qualsiasi organo deliberativo, sulla portata e relatività storica del principio maggioritario. Sul rischio sempre incombente – scriverà poco dopo – perché insito in ogni maggioranza, «di elevare a dogma i propri postulati, identificandoli con quelli della giustizia assoluta»<sup>6</sup>. Naturalmente – è stato già rilevato – non fu indifferente il contesto storico e politico-istituzionale di elaborazione del saggio: il 1924 è l'anno del delitto Matteotti e del successo elettorale di Mussolini che sancisce la prima formale legittimazione di una maggioranza parlamentare fascista. Lo sfondo etico e civile dell'opera ruffiniana, come si vede, è già preannunciato

---

<sup>4</sup> E. RUFFINI, *Il «Defensor Pacis» di Marsilio da Padova*, in «Rivista storica italiana», XLI (1924), pp. 113-166.

<sup>5</sup> GROSSI, *Omaggio a Edoardo Ruffini* cit., p. 577.

<sup>6</sup> E. RUFFINI, *I sistemi di deliberazione collettiva nel medioevo italiano*, Torino 1927, p. 100. Del libro, anch'esso ristampato nel 1977 (cfr. RUFFINI, *La ragione dei più* cit., alle pp. 211-318), si discuterà diffusamente nelle pagine che seguono.

con estrema chiarezza. Le successive pubblicazioni non fecero che distenderlo compiutamente e siglarlo con più alto valore di testimonianza – mi riferisco in particolare all'aureo libretto *Il principio maggioritario*, quello che nel consolidarsi del regime non poteva avere lettori e restò allora, nell'immagine cui hanno dato forma le parole di Severino Caprioli, «come un manifesto strappato sul muro»<sup>7</sup>.

A Marsilio Ruffini sarebbe tornato in seguito, nel '28 e nel '29, recensendo l'ultima edizione in ordine di tempo della sua opera più celebre (curata da Charles Previtè-Orton per i tipi della Cambridge University Press) e la fortunata monografia di Felice Battaglia su *La filosofia politica del medioevo*<sup>8</sup>. Vinta la cattedra di Storia del diritto italiano all'Università di Camerino (dove fu anche affidatario dei corsi di Diritto canonico, di Diritto ecclesiastico e di Istituzioni di diritto romano), l'attività di medievista di Ruffini si esercitò in effetti attraverso brevi ma puntualissime note di lettura di opere altrui, senza più contributi originali (i quali, nel frattempo, andavano decisamente orientandosi verso l'approfondimento della teorica giuridica post-tridentina di ambito civilistico e

---

<sup>7</sup> S. CAPRIOLI, *Cinquant'anni di ritardo. Postfazione a E. RUFFINI, Il principio maggioritario. Profilo storico*, Milano 1976, pp. 121-139, citazione a p. 134.

<sup>8</sup> Cfr. E. RUFFINI, *Recensione a The «Defensor Pacis» of Marsilius of Padua*, ed. C. W. Previtè-Orton, Cambridge 1929, in «Rivista storica italiana», XLVI (1929), pp. 111-113, e ID., *Recensione a F. BATTAGLIA, Marsilio da Padova*, Firenze 1928, in «Rivista storica italiana», XLVI (1929), pp. 281-283.

canonistico): nel 1930 lesse e commentò, affidando le riflessioni alle pagine della «Rivista di storia del diritto italiano» e della «Rivista storica italiana», l'edizione curata da Richard Scholz del *De ecclesiastica potestate* di Egidio Romano<sup>9</sup> e gli studi di Sergio Mochi Onory e di Dina Bizzarri rispettivamente *sui poteri civili dei vescovi* e sul *diritto privato nelle fonti senesi del secolo XIII*<sup>10</sup>. A pochi mesi dal trasferimento a Perugia (dove prima della guerra tenne due sole lezioni, allontanato con regio decreto per aver rifiutato di prestare giuramento di fedeltà al regime fascista), il medioevo continuava a occupare un posto rilevante nella riflessione storiografica di Edoardo Ruffini. Se non con la stessa originalità di elaborazione del periodo precedente, certo con identica continuità e persino una maggior larghezza di interessi. Nelle esperienze giuridiche e nelle vicende dei poteri medievali coglieva spunti decisivi per sviluppare, a partire sempre da scrupolose esegesi delle fonti, una riflessione attorno a culture e funzionamenti politici «come impegno radicale e concreto di conoscenza storica»<sup>11</sup>.

Di questo fruttuoso incontro tra rigore filologico e ampio respiro di ricostruzione storica restano testimo-

---

<sup>9</sup> E. RUFFINI, *Recensione a Aegidius Romanus, De ecclesiastica potestate*, ed. R. Scholz, Weimar 1929, in «Rivista di storia del diritto italiano», III (1930), p. 203.

<sup>10</sup> Si leggano nella «Rivista storica italiana», XLVII (1930), rispettivamente alle pp. 60-62 e 442-443.

<sup>11</sup> C. DOLCINI - R. LAMBERTINI, *Edoardo Ruffini, Richard Scholz e una sconosciuta edizione del Defensor pacis*, in «Pensiero politico medievale», I (2003), pp. 143-150, citazione a p. 145.

nianze preziose nelle pagine del libro su cui più dettagliatamente vorrei soffermarmi. Delle ricerche della prima fase dell'attività ruffiniana, delle varie e complesse storie del principio maggioritario che, allora, il giovane studioso torinese si sforzava di ricomporre in linea unitaria, *I sistemi di deliberazione collettiva nel medioevo italiano*, pubblicata nel 1927<sup>12</sup>, è opera che riesce di immediata utilità alla valutazione di un metodo di lavoro che seppe nutrirsi di apporti culturali diversi, combinati e rielaborati in una sintesi nitida e progressiva (ma nient'affatto dogmatica e deterministicamente orientata) dei problemi e delle interpretazioni.

Naturale prosecuzione di un discorso che, avviato con la tesi di laurea, aveva sin lì esplorato, come visto, i campi delle elezioni imperiali ed ecclesiastiche durante l'età di mezzo, quel libro finì col rappresentarne per più versi l'approdo ideale<sup>13</sup>. È lo stesso Ruffini a chiarire

---

<sup>12</sup> È riproposta, come detto, a un anno di distanza dalla prima ristampa Adelphi de *Il principio maggioritario. Profilo storico*, ne *La ragione dei più*, per i tipi de Il Mulino. Riflette le vicende che precedettero e accompagnarono la preparazione dei due libri (e moltissimo restituisce dell'uomo e dello studioso) un tratto significativo dell'epistolario di Edoardo Ruffini ora pubblicato per le cure di Severino Caprioli e Ferdinando Treggiari: cfr. E. RUFFINI, *Lettere da Borgofranco su principio maggioritario e dintorni*, in *Giuristi dell'Università di Perugia. Contributi per il VII centenario dell'Ateneo*, a cura di F. Treggiari, Roma 2010, pp. 377-435.

<sup>13</sup> In altra occasione ho già provato a mostrare il coerente inserimento de *I sistemi di deliberazione collettiva* nell'itinerario di ricerca (non solo di carattere medievistico) di Edoardo Ruffini: cfr. G. DE ANGELIS, "Omnes simul aut quot plures habere potero". *Rappresentazioni delle collettività e decisioni a maggioranza nei comuni ita-*

l'importanza del medioevo comunale italiano nell'analisi delle ragioni, dei tempi e dei modi che consentirono al principio maggioritario di affermarsi come pratica di azione politica su altri modi di deliberazione.

Errerebbe – scriveva nella *Premessa* – chi pensasse che, entrando nel nuovo territorio, si fosse costretti ad intonare un qualunque *nunc paulo minora canamus*. Tutt'altro. I metodi di deliberazione collettiva e di elezione, adottati nei comuni italiani, assunsero un'importanza e presentano quindi un interesse di molto trascendenti la sfera della nostra storia politico-giuridica nazionale.

Nella pagina conclusiva – una semplice punta di prospettiva rivolta innanzitutto, non senza una garbata ironia, «agli amatori dei grandi ricorsi storici e delle ampie sintesi» – il bilancio si allargava a considerare l'eredità lasciata all'età moderna e alla sua «più vasta e raffinata idea rappresentativa» dall'officina della prassi e della dottrina medievali nel campo dell'espressione delle volontà collettive. Nel mezzo, in poco più di cento pagine, stavano due secoli di vita politica e costituzionale delle città italiane – dalle prime attestazioni dei collegi consolari alle soglie dell'affermazione dei regimi signorili –, con comparazioni estese ai parlamenti provinciali della penisola e alle coeve esperienze d'Oltralpe; due secoli di continue sperimentazioni procedurali e normative che venivano analizzati ponendo domande quasi del tutto inedite alla documentazione. Le risposte che fosse-

---

*liani del XII secolo*, in «Reti Medievali – Rivista», 12, 2 (2011), <<http://www.retimedievali.it>>, in particolare pp. 1-8 dell'estratto.

ro giunte, scriveva Henri Pirenne a Ruffini durante la fase di progettazione del libro, avrebbero assunto un enorme rilievo tanto per il giurista quanto per lo storico<sup>14</sup>. E l'opera di Ruffini – opera di uno storico giurista educato al «gusto dei problemi filosofici» da Gioele Solari ma attratto sopra tutti dagli insegnamenti del Bonfante<sup>15</sup> – poté (e può) davvero rivolgersi agli storici senza aggettivi perché il diritto vi entrava non come vicenda «di pure forme», evoluzione intima di istituti o di un pensiero meramente tecnico, ma come «prodotto della coscienza e della volontà degli uomini», in funzione dei loro interessi e per definire i loro rapporti entro contesti e alla luce di esigenze storicamente determinate

---

<sup>14</sup> Sui rapporti epistolari che, durante la stesura de *I sistemi di deliberazione collettiva nel medioevo italiano*, Ruffini tenne con Pirenne (e con Władysław Konopczyński, alle prese, allora, con una nuova edizione del suo *Liberum Veto*), si veda DE ANGELIS, *Profilo di Edoardo Ruffini* cit., pp. 5-6.

<sup>15</sup> L'unico (conosciuto «a Roma durante il I anno, e fuori scuola») al quale Ruffini (che si considerava «in complesso [...] un autodidatta») riconobbe apertamente una certa influenza nella maturazione dei suoi interessi scientifici. Non certo a Gaetano Mosca, che a distanza di molti anni disse di ricordare «appena», e men che meno a Federico Patetta, «quello che sul piano degli studi avrebbe dovuto contare di più» e che invece «non contò affatto». Il *Conciso autoritratto* di Edoardo Ruffini (con questo titolo lo scritto autobiografico venne edito per la prima volta, postumo, nella *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1983, pp. 1094-1101) nasceva in risposta a una precisa richiesta («un questionario», a tutti gli effetti) che Severino Caprioli fece pervenire in una lettera (distrutta) del 2 novembre 1978: lo si legga ora, con ricco apparato di note, in *Lettere da Borgofranco* cit., pp. 414-423 (il paragrafo sui 'maestri' a p. 418).

e per loro natura mutevoli.

Sono ben riconoscibili, in quest'ultimo passaggio, l'eco di considerazioni o più puntuali citazioni di Bruno Paradisi. Tra i saggi raccolti nella sua *Apologia della storia giuridica*, il nome di Edoardo Ruffini (associato proprio a *I sistemi di deliberazione*) ricorre invero in un caso soltanto, accanto a quelli di personaggi già incontrati (Mochi Onory, Bizzarri) e di altri (De Vergottini, Magni, Mor, Ermini), chiamati a rappresentare «le più giovani generazioni» di medievisti del primo Novecento i cui lavori, benché «ottimi», non furono in grado di «trasformare la filologia in storia»<sup>16</sup>. Giudizio che appare davvero singolare se rivolto a Ruffini, il quale, di un filologo 'puro' come Federico Patetta, si affretterà ancora a distanza di molti anni a dare la ben poco tenera definizione di «scempiatore di glosse»<sup>17</sup>, dopo aver pescato nei ricordi degli anni universitari torinesi e ricordato le «tante quisquiglie» in cui il grande editore della *Summa Perusina* «si arenava a lezione»<sup>18</sup>.

Sincero o meno che fosse il Ruffini parlando retrospettivamente della sua giovanile «allergia» alla «filosofia» di Croce e del suo «digiuno» in materia di «problemi di storiografia»<sup>19</sup>, il pieno e minuzioso controllo critico delle fonti scritte che emerge dalle indagini sul deliberare nel medioevo appare sorretto (e consapevol-

---

<sup>16</sup> B. PARADISI, *Apologia della storia giuridica*, Bologna 1973, pp. 165-166.

<sup>17</sup> RUFFINI, *Lettere da Borgofranco* cit., p. 435.

<sup>18</sup> *Ivi*, p. 418 (dal citato passo sui 'maestri' torinesi).

<sup>19</sup> *Ibid.* e p. 396 (lettera a Caprioli del 29 aprile 1976).

mente animato) da una solida visione storicista, che rifugge il terreno delle facili generalizzazioni per calarsi nella complessità delle dinamiche politiche e sociali.

Nel positivismo ricostruttivo di Ruffini, in quello «spazio di cultura» attraversato all'interno della medievistica italiana fra Otto e Novecento da linee di forza e sensibilità diverse, vivacizzato da un «intreccio peculiare di erudizione, metodo storico, aspirazione alla scienza sociale»<sup>20</sup>, tutto concorre a definire con gli stessi materiali organizzati da Paradisi il profilo dello storico giurista: del ricercatore che ha come compito quello di superare «le speculazioni astratte del dogmatico»; dello scienziato per cui «il diritto si identificherà in un comportamento, ancor prima di essere formulato in una norma»<sup>21</sup>. Si rilegga la ben nota la definizione del principio di maggioranza formulata da Edoardo Ruffini:

Il principio maggioritario – scriveva nel suo libro più noto – non è un *istituto* giuridico, è semplicemente una *formula* giuridica. Il principio maggioritario non ha in sé la sua ragione di essere; la può acquistare o non, a seconda del dove e del come lo si applica<sup>22</sup>.

Fu un'intuizione di enorme significato. Si trattava, come ha ben riconosciuto Francesco Galgano, della prima riflessione «della nostra cultura giuridica che delegittimava, o che poneva il dubbio sulla legittimazione

<sup>20</sup> E. ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo. Storici italiani tra Otto e Novecento*, Napoli 1990 (Biblioteca. Nuovo medioevo, 38), p. 15.

<sup>21</sup> Tutte le citazioni da PARADISI, *Apologia* cit., p. 67.

<sup>22</sup> RUFFINI, *Il principio maggioritario* cit., p. 94.

del principio di maggioranza, considerato dagli scrittori precedenti (e anche da molti successivi) come un principio di assoluta e universale validità e di indiscutibile fondamento giuridico, razionale e morale»<sup>23</sup>. «Il principio maggioritario», ribadirà Ruffini molti anni dopo, al tempo delle ristampe Adelphi e il Mulino dei suoi scritti giovanili, «elude ogni tentativo di costruzione dogmatica quanto di giustificazione etica»<sup>24</sup>.

Della storicità (e relatività storica) del principio maggioritario, del suo essere «in strettissimo rapporto di dipendenza con la essenza psicologica e con la struttura giuridica (e demografica) della collettività a cui si riferisce»<sup>25</sup>, *I sistemi di deliberazione collettiva nel medioevo italiano* offrono una sapiente ricostruzione.

Le coordinate entro cui Ruffini intende calare la sua indagine appaiono chiare fin dalle prime pagine, dove la sottolineatura del carattere eminentemente pratico e dinamico del principio maggioritario serve a restituire la natura profonda delle strutture di autogoverno civico, attraversate alle origini (e per molto tempo prima del definitivo assestamento) dal continuo bisogno di darsi una *facies* materiale condivisa e riconosciuta.

<sup>23</sup> F. GALGANO, intervento alla giornata di studio di Perugia del 24 aprile 1976 su *Problemi storici ed attuali del principio maggioritario*, pubblicato in *Per Edoardo Ruffini*, a cura di S. Caprioli e L. Rossi, Perugia 1985, pp. 114-119, citazione a p. 117.

<sup>24</sup> Così in una lettera a Severino Caprioli del 25 marzo 1976: cfr. *Lettere da Borgofranco* cit., p. 388.

<sup>25</sup> RUFFINI, *I sistemi di deliberazione* cit. p. 9.

Nella costituzione comunale italiana – afferma Ruffini – il principio maggioritario sorge in un modo che sembra fare eccezione ai principi astratti enunciati dal Gierke. Noi lo vediamo apparire come una regola semplice e naturale, non appena ebbe vita, nei comuni, un organo di governo entro il quale esso potesse funzionare<sup>26</sup>.

L'organo al quale Ruffini pensa è naturalmente il consolato (e poi, e soprattutto, per la generalizzata e assai meno controversa applicazione che la regola maggioritaria vi trovò, saranno i consigli)<sup>27</sup>. Non è certamente l'assemblea: né quella delle remote origini, che per Ruffini, volpianamente, si identifica con le poche famiglie che al comune, su base volontaria, hanno dato vita, e che dunque non possono non approvare o respingere all'unanimità<sup>28</sup>; e neppure la *concio*, il *parlamentum* allargato che «non conobbe altra forma più regolare di voto» della rumorosa acclamazione «fino alla sua decadenza e alla sua scomparsa»<sup>29</sup>.

Entro il consolato (e poi nei consigli), il principio maggioritario si afferma invece con eccezionale rapidità (e, per l'appunto, con naturalezza), in parallelo all'impetuosa estensione di sovranità del comune. Eppure la legge del maggior numero vivrà a lungo come *uso*, prima di diventare *norma*; conoscerà innumerevoli declinazioni, a seconda dei tempi, dei luoghi, soprattutto

---

<sup>26</sup> *Ivi*, p. 34.

<sup>27</sup> *Ivi*, p. 36 e sgg.

<sup>28</sup> *Ivi*, p. 20. Il rinvio alle *Questioni fondamentali sull'origine e lo svolgimento dei Comuni* di Gioacchino VOLPE (testo del 1923 in *Medioevo italiano*) alle note 1 e 4.

<sup>29</sup> *Ivi*, p. 32.

to della specificità delle materie trattate; talvolta da quel principio si derogherà, tutt'altro che lineare e non priva di ambiguità è la sua storia fino almeno alla piena età podestarile, e anche in seguito carte e statuti lasciano spesso intravedere fra le pieghe dei formulari e gli interstizi della norma più o meno ampi spazi di esercizio di quella costituzione materiale in cui è preponderante il mutevole gioco dei raccordi fra gruppi di potere<sup>30</sup>.

Nel medioevo comunale il principio maggioritario è servito a risolvere disparei e a formalizzare egemonie. In ambito deliberativo è stato invocato per scongiurare pericoli di stasi in alternativa al principio formalmente opposto – quello di unanimità – , ma dinamiche assembleari di cui ignoriamo completamente le procedure hanno finito spesso per confonderlo con quello che Ruffini chiamava «il suo principale avversario», il principio di autorità. La sua applicazione in campo elettorale, attraverso una scala di complicazione crescente dei meccanismi di designazione dei membri del Maggior Consiglio e della figura del Doge negli anni compresi fra il 1172 e il 1268, ha condotto i Veneziani a escogitare quello che Ruffini chiama «il più complesso sistema che la storia ricordi». E a mettere a punto una riforma – è l'amara ma disincantata conclusione – che segnò «un passo decisivo nell'instaurazione del governo oligarchi-

---

<sup>30</sup> Per qualche osservazione meno impressionistica (con relativamente – per il XII secolo – abbondanti esemplificazioni), DE ANGELIS, «*Omnes simul aut quot plures habere potero*» cit., in particolare pp. 27-44.

co»<sup>31</sup>.

Regola di comportamento sorta dalla (e per la) prassi di governo, quel principio si è presentato anche nel medioevo «come problema ogni volta che mutavano le relazioni di forza, formalizzate in posizioni di diritto, all'interno delle società che la praticavano»; e anche allora «ha funzionato», giusta l'osservazione di Caprioli, «come una sorta di spia sensibile a quei mutamenti»<sup>32</sup>.

Una 'spia', una pista da seguire, un puro «accessorio formale» del diritto, diceva Ruffini<sup>33</sup>, che tuttavia apre squarci di grande interesse nei funzionamenti politici e nei congegni istituzionali. Tanto più rilevanti per lo storico del medioevo comunale – delle prime organizzazioni comunali, soprattutto – che natura e quantità delle fonti costringono a un'analisi continuamente sospesa fra ingegneria costituzionale e anatomia sociale dei gruppi egemoni, terminali di interessi spesso fortemente contrastanti in città e sul territorio.

La radicale determinatezza del principio maggioritario riscontrata *in rebus* da Ruffini non poteva che condurlo a tentare un'integrazione quanto più stretta possibile tra dinamiche di potere e formalizzazione di diritti. La sua riflessione giuridica, anche quella di carattere medievistico, non coincideva con «un campo di eserci-

---

<sup>31</sup> RUFFINI, *I sistemi di deliberazione* cit., p. 83.

<sup>32</sup> S. CAPRIOLI, *Satura lanx* 22. *La quantità è qualità. Problemi e applicazioni della regola maggioritaria nell'ottica di Gramsci*, in *Raccolta di scritti in memoria di Raffaele Moschella*, a cura di B. Carpi-  
no, Perugia 1985, pp. 153-177, p. 153.

<sup>33</sup> RUFFINI, *I sistemi di deliberazione* cit., p. 9.

tazioni erudite»: era piuttosto la «storia con un'anima» rivendicata con forza da Bruno Paradisi fra gli anni '50 e '60 del secolo appena trascorso. Era la storia nutrita da «quell'interesse attuale che sia capace di scoprire nel passato il dramma che il presente di volta in volta ci propone e ci impone»<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> PARADISI, *Apologia* cit., p. 34.